



LA NOZIONE E LE FONTI DEL DIRITTO AGRARIO

Acclerate le ragioni della disciplina speciale dell'attività agricola, occorre interrogarsi su cosa sia il diritto agrario e su quali siano le fonti di disciplina.

LA NOZIONE DI DIRITTO AGRARIO

► ACCEZIONE SOSTANZIALISTICA:

1. Indirizzo che si focalizza sul fondo rustico e definisce il diritto agrario come la disciplina delle attività che ivi si svolgono
2. Indirizzo che si focalizza sul mercato e definisce il diritto agrario come la disciplina dell'attività economica primaria orientata ai mercati.
3. Posizione mediana, che, alla luce soprattutto dell'avvento dell'UE, proietta il diritto agrario sul mercato ma non dimentica il suo aspetto originario di ruralità. Ne consegue la possibilità di definire ***il diritto agrario come il complesso di norme che disciplinano in modo imprenditoriale un'attività di produzione di beni che prende avvio dal fondo rustico, ossia un diritto dell'impresa agricola nello spazio rurale.***



SEGUE ...

- ▶ **ACCEZIONE EMPIRICA**: complesso di norme che disciplinano l'attività agricola ed i prodotti dell'agricoltura, in considerazione degli oggetti specifici di tutela previsti dalle normative di settore. Quali:
 - L'impresa agricola, l'azienda e l'agriturismo
 - L'ambiente
 - L'alimentazione
 - I contratti agrari

LE FONTI DEL DIRITTO AGRARIO

diritto interno

- **La CARTA COSTITUZIONALE**: ivi assumono rilevanza sia la Parte I, titolo II, artt. 35/47 che la Parte II, Titolo V.
 - a. Titolo V: la materia agricoltura non compare negli elenchi predisposti nel riformato art. 117 Cost. con la conseguenza di lasciare *prima facie* intendere che essa rientri nell'elenco silente delle competenze residuali delle regioni. Senonché, da un lato vi sono numerose materie nominate che incidono sull'agricoltura e sono di competenza concorrente (sostegno dell'innovazione, gestione del territorio, tutela della salute e alimentazione) ovvero di competenza esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza); dall'altro lato, vi sono numerose materie cd. trasversali che possono incidere sull'agricoltura.
 - b. Parte I, titolo II: regola i rapporti economici.

SEGUE ... sul Titolo V

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

- Sent. 12/2004: LA CORTE RICONOSCE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ABUSIVI DI VIGNETI; ESCLUDE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO CON RIFERIMENTO ALL'INCENTIVAZIONE DELLA IPPOTERAPIA CHE ATTERREBBE ALLA TUTELA DELLA SALUTE; AFFERMA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NEGLI INTERVENTI VOLTI AD ARGINARE GLI EFFETTI DERIVANTI DALLA ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
- Sent. 303/2003: LA CORTE AFFERMA L'ESISTENZA DI UN POTERE LEGISLATIVO DELLO STATO OGNI VOLTA CHE SIA NECESSARIO APPLICARE IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: ALLORQUANDO SI DEBBA RICORRERE ALLO STATO E DEVOLVERE AD ESSO LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 118, L'ALLOCAZIONE CONCERNE NECESSARIAMENTE ANCHE IL POTERE LEGISLATIVO, NON ESSENDO POSSIBILE CHE LA REGIONE LEGIFERI LADDOVE LO STATO DETIENE POTERE AMMINISTRATIVO (ATTRAZIONE IN SUSSIDIARIETÀ).
- Sent. 219/2005: SECONDO LA CORTE, DATO CHE LA COSTITUZIONE NON CONTEMPLA UN CRITERIO DI COMPOSIZIONE DELLE INTERFERENZE, OCCORRE VALERSI DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE OGNI QUAL VOLTA NON POSSA RAVVISARSI LA SICURA PREVALENZA DI UN COMPLESSO NORMATIVO RISPETTO AD ALTRI.

SEGUE ... SUI RAPPORTI ECONOMICI

- **L'iniziativa economica - Art. 41** «L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA È LIBERA. NON PUÒ SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L'UTILITÀ SOCIALE O IN MODO DA RECARE DANNO ALLA SICUREZZA, ALLA LIBERTÀ, ALLA DIGNITÀ UMANA. LA LEGGE DETERMINA I PROGRAMMI E I CONTROLLI OPPORTUNI PERCHÉ L'ATTIVITÀ ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA POSSA ESSERE INDIRIZZATA E COORDINATA A FINI SOCIALI» ; **Art. 44** «AL FINE DI CONSEGUIRE IL RAZIONALE SFRUTTAMENTO DEL SUOLO E DI STABILIRE EQUI RAPPORTI SOCIALI, LA LEGGE IMPONE OBBLIGHI E VINCOLI ALLA PROPRIETÀ TERRIERA PRIVATA, FISSA LIMITI ALLA SUA ESTENSIONE SECONDO LE REGIONI E LE ZONE AGRARIE, PROMUOVE ED IMPONE LA BONIFICA DELLE TERRE, LA TRASFORMAZIONE DEL LATIFONDO E LA RICOSTRUZIONE DELLE UNITÀ PRODUTTIVE; AIUTA LA PICCOLA E LA MEDIA PROPRIETÀ. LA LEGGE DISPONE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE MONTANE».
- **La proprietà – Art. 42:** «LA PROPRIETÀ È PUBBLICA O PRIVATA. I BENI ECONOMICI APPARTENGONO ALLO STATO, AD ENTI O A PRIVATI. LA PROPRIETÀ PRIVATA È RICONOSCIUTA E GARANTITA DALLA LEGGE, CHE NE DETERMINA I MODI DI ACQUISTO, DI GODIMENTO E I LIMITI ALLO SCOPO DI ASSICURARNE LA FUNZIONE SOCIALE E DI RENDERLA ACCESSIBILE A TUTTI. LA PROPRIETÀ PRIVATA PUÒ ESSERE NEI CASI PREVEDUTI DALLA LEGGE E SALVO INDENNIZZO ESPROPRIATA PER MOTIVI DI INTERESSE GENERALE. LA LEGGE STABILISCE LE NORME ED I LIMITI DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA E I DIRITTI DELLO STATO SULL'EREDITÀ». **Art. 43** «AI FINI DI UTILITÀ GENERALE LA LEGGE PUÒ RISERVARE ORIGINARIAMENTE O TRASFERIRE, MEDIANTE ESPROPRIAZIONE E SALVO INDENNIZZO, ALLO STATO, AD ENTI PUBBLICI O A COMUNITÀ DI LAVORATORI O DI UTENTI DETERMINATE IMPRESE O CATEGORIE DI IMPRESE, CHE SI RIFERISCONO A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI O A FONTI DI ENERGIA O A SITUAZIONI DI MONOPOLIO ED ABBIANO CARATTERE DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE»
- **Ulteriori disposizioni:** gli artt. 38 e 39 (materia sindacale), 35 e 36 (lavoro).


LA LEGGE ORDINARIA: ivi si ravvisano:

- **Il codice civile:** in tema di impresa agricola – art. 2135 c.c. «È

IMPRENDITORE AGRICOLO CHI ESERCITA UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
COLTIVAZIONE DEL FONDO, SELVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI E ATTIVITÀ

CONNESSE. (...)»; **Art. 230 bis** «IL FAMILIARE CHE PRESTA IN MODO
CONTINUATIVO LA SUA ATTIVITÀ DI LAVORO NELLA FAMIGLIA O NELL'IMPRESA
FAMILIARE HA DIRITTO AL MANTENIMENTO SECONDO LA CONDIZIONE
PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA E PARTECIPA AGLI UTILI DELL'IMPRESA FAMILIARE
E AI BENI ACQUISTATI CON ESSI NONCHÉ AGLI INCREMENTI DELL'AZIENDA IN
PROPORZIONE ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO PRESTATO». ; **Art. 2555**
«L'AZIENDA È IL COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL'IMPRENDITORE PER
L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA».

- **La legislazione speciale:** in particolare, i cd. Decreti di Riordino,
D. Lgs. D. LGS. 226/01 (PESCA), D. LGS. 227/01 (SETTORE FORESTALE), D. LGS.
228/01 (SETTORE AGRICOLO).

- 
- **I REGOLAMENTI**: l'ente di riferimento consiste nel MIPAAF. Il D.L. n. 181/2006 conv. L. 233/2007 detta lo Statuto ed il nome attuale del Ministero. Le competenze e le funzioni, invece, si rinviengono nel D.Lgs. 300/1999 e consistono:
- nell'elaborazione e coordinamento della politica agricola e forestale
 - nella trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e dell'acquacoltura a livello europeo e internazionale
 - nell'attività di riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori nazionali
 - nell'attività di riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione della qualità
 - nella promozione della produzione ecocompatibile
 - nell'attività di sostegno delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e nella promozione di accordi interprofessionali
 - nella lotta contro le frodi e contro la concorrenza sleale.

➤ **GLI USI**: in diritto agrario gli usi hanno una rilevanza maggiore rispetto a quanta ne abbiano negli altri ambiti dell'ordinamento giuridico. Basti considerare alcune norme: art. 2187 c.c.

«NEI RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE AGRARIA REGOLATI DALLE SEZIONI II, III E IV DI QUESTO CAPO, PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISPOSTO, SI APPLICANO IN

MANCANZA DI CONVENZIONE, GLI USI»; Art. 230 bis ult. co. c.c. «LE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO DELLA AGRICOLTURA SONO REGOLATE DAGLI USI CHE NON CONTRASTINO CON LE PRECEDENTI NORME». Art. 1496 c.c.

«NELLA VENDITA DI ANIMALI LA GARANZIA PER I VIZI È REGOLATA DALLE LEGGI SPECIALI O, IN MANCANZA, DAGLI USI LOCALI. SE NEPPURE QUESTI DISPONGONO SI OSSERVANO LE NORME CHE PRECEDONO»; Art. 2139 c.c. la reciprocità

«TRA I PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI È AMMESSO LO SCAMBIO DI MANO D'OPERA O DI SERVIZI SECONDO GLI USI»; Art. 2138 c.c. «I POTERI DEI DIRIGENTI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA AGRICOLA E QUELLI DEI FATTORI DI CAMPAGNA, SE NON SONO DETERMINATI PER ISCRITTO DAL PREPONENTE, SONO REGOLATI DAGLI USI».

FOCUS: LA RECIPROCANZA

- “L’agricoltore, il quale svolga attività lavorativa in un fondo altrui in virtù di un rapporto contrattuale di scambio di manodopera ai sensi dell’art. 2139 c.c. (nella specie per la vendemmia), non può essere considerato un lavoratore subordinato, **qualora lo scambio di manodopera avvenga senza compenso alcuno ed in maniera episodica**” (Tribunale di Ascoli Piceno, 15 ottobre 2008).
- “la copertura assicurativa relativa all’infortunio sul lavoro sussiste in favore dell’agricoltore diretto, svolgente la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, ove vi sia reciprocità, ossia **relazione di scambio gratuito di manodopera della stessa natura**, in quanto la connessione funzionale tra l’opera prestata ed il vantaggio derivante dalla controprestazione dovuta in favore del fondo proprio configura il lavoro sul fondo altrui come una mera modalità del proprio lavoro autonomo” (Cass. Civ. sez. lav. 26 febbraio 2008 n. 5055).

SEGUE

- “La sussistenza dell’occasione di lavoro, e quindi la sua indennizzabilità, nel caso di infortunio subito dal coltivatore diretto mentre svolge, **gratuitamente**, attività agricola sul fondo di altro coltivatore, è legata all’esistenza del rapporto di reciprocità di cui all’art. 2139 c.c., la quale richiede che lo scambio di manodopera avvenga tra **piccoli imprenditori agricoli** e quindi presuppone **l’omogeneità delle prestazioni scambiate**” (Cass. Civ. sez. lav. 7 maggio 1998, n. 4636)
- “L’infortunio occorso al piccolo imprenditore agricolo mentre lavora per cosiddetta reciprocità nel fondo e nell’azienda altrui è indennizzabile negli stessi limiti di quello subito dallo stesso soggetto in occasione del lavoro svolto nel fondo o nell’azienda propria, in quanto il suddetto rapporto – nascente da un contratto nominato e autonomo, a struttura commutativa in cui il coltivatore diretto che svolge in favore del fondo altrui lo scambio conserva di norma la qualità e la qualifica originaria – determina una **connessione funzionale tra l’opera prestata ed il vantaggio** (già conseguito o da conseguire in futuro) derivante dalla controprestazione dovuta in favore del fondo proprio, onde si risolve in una mera modalità di conduzione di quest’ultimo” (Cass. Civ. sez. lav. 6 giugno 1990, n. 5394)

SEGUE

CIRCOLARE DELL'INPS N. 126/2009: è ammissibile uno scambio di manodopera qualora:

- Intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
- I soggetti che rendono la prestazione siano il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare;
- Non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o in natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
- Le prestazioni date e ricevute prescindano da qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- La prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell'attività agricola principale o connessa.



SEGUE

REQUISITI FONDAMENTALI:

1. La **TEMPORANEITA**, derivante dall'esigenza di soddisfare un'esigenza lavorativa contingente e periodica;
2. La **RECIPROCITA DELLE PRESTAZIONI**, che devono avere natura agricola, o principale o connessa;
3. La **GRATUITA DELLE PRESTAZIONI**, nel senso che la remunerazione consiste nel ricevere indietro un'altra omogenea prestazione di natura agricola

LE FONTI DEL DIRITTO AGRARIO

diritto internazionale

Trattato di Marrakech (1992): realizzazione giuridica della globalizzazione economica. Si tratta di un Trattato complesso, composto al suo interno da numerosi accordi e convenzioni coinvolgenti diversi ambiti dell'economia. In particolare:

- l'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio;
- Il GATT 1994 (accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la cui prima versione risale al 1947)
- L'Accordo agricolo
- L'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)
- L'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento, l'accordo sull'origine
- L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)
- L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale incidenti sul commercio (TRIP's)
- L'Accordo sulla risoluzione delle controversie (DSU)



SEGUE ...
L'ACCORDO AGRICOLA

Gli aspetti salienti:

- La riduzione delle misure di sostegno: del 20% per gli Stati dell'Unione Europea e gli stati industrializzati, del 13,5% per gli stati in via di sviluppo. Sono state distinte le misure nazionali a seconda se rientranti nella scatola gialla (misure legate al prezzo, vietate), alla scatola verde (sostegni non collegati alla produzione, ammessi) ovvero alla scatola blu (sostegni che hanno una base di calcolo nella produzione, da valutare caso per caso)
- La previsione del sistema di un sistema di diritti doganali fissi (dazi)
- La limitazione di sostegni statali all'esportazione



SEGUE ...

- ▶ **L'Accordo SPS:** stabilisce che gli Stati membri possono adottare tutte le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, purché conformi con le disposizioni del trattato che richiedono l'adozione di misure (restrittive del commercio) soltanto nella misura necessaria e a fronte di rischi accertati su base scientifica.
- ▶ **L'Accordo TRIPs:** si tratta di un accordo inserito nell'Allegato C del Trattato di Marrakech che si occupa dei diritti di proprietà intellettuale. In ambito agricolo assumono ampio rilievo le indicazioni geografiche: sebbene esista una disciplina internazionale, le indicazioni di origine italiane sovente hanno trovato difficoltà a tutelarsi nei paesi extra-europei dove erano già stati da tempo registrati nomi simili.